



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 73

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Boron, Barbisan, Finco, Dolfin, Rigo, Gianpietro Possamai, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Vianello, Michieletto, Zecchinato, Soranzo, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Cecchetto e Brescacin

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 3
“DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL
SORRISO E PET THERAPY)”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° luglio 2021.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 3 “DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL SORRISO E PET THERAPY)”

Relazione:

La Regione del Veneto con legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”, disciplina e introduce negli ospedali la terapia del sorriso (o gelotologia). L’obiettivo della sopracitata legge regionale era quello di valorizzare l’ospedalizzazione e la presa in carico del paziente, soprattutto nei reparti di pediatria, ponendo al centro dell’attenzione anche le esigenze psichiche del paziente, oltre a quelle fisiche, fornendo ai malati supporto di carattere psico - educativo, ad integrazione alle cure clinico - terapeutiche.

Come noto, le esperienze maturate in tale ambito, con particolare riferimento ai reparti pediatrici, hanno dimostrato come il coinvolgimento dei bambini in varie attività ricreative quali recitazione, disegno, spettacoli, giochi, e non solo, rassereni i piccoli malati e i loro familiari, stimoli un atteggiamento collaborativo con i sanitari, migliori la reazione alle cure prescritte e consenta infine al paziente di socializzare con gli altri ricoverati.

Si è riscontrato quindi, che l’attività di animazione nelle corsie ospedaliere abbia un’incidenza positiva nel processo di guarigione, con un conseguente miglioramento nel recupero fisico e psichico dei piccoli pazienti. Pertanto, dall’iniziale connotazione limitata alla terapia del sorriso (gelotologia o clownterapia), si è passati lentamente ad un più ampio concetto che comprende oramai (oltre alla terapia del sorriso) altre iniziative di animazione che possono essere complessivamente definite “terapia del gioco e del sorriso”, come ad esempio la musicoterapia, l’arteterapia, laboratori di cucina, pasticceria, giardinaggio e laboratori creativi.

Con il presente progetto di legge, si vuole pertanto ampliare quanto già disciplinato dalla legge regionale 3/2005, ricomprendendovi con la definizione di “terapia del gioco e del sorriso”, le varie iniziative di animazione a favore dei pazienti ricoverati, incentivandone l’omogenea diffusione specie nei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, quale supporto ed integrazione delle cure clinico – terapeutiche, al fine di promuovere il benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del soggetto ricoverato. Un generale potenziamento delle misure già normate dalla legge in vigore, tale da prevedere l’aggiunta di nuovi strumenti specifici per i reparti di pediatria e per l’attuazione di progetti attinenti alla terapia del gioco e del sorriso, a beneficio dei bambini ricoverati.

In particolare, il progetto di legge oggetto di discussione sancisce a tal fine l’integrazione della legge regionale 3/2005 con appositi interventi, tra cui: l’istituzione di un elenco regionale delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, cosicché da comprendere coloro che hanno effettuato un adeguato percorso formativo (articolo 2); l’emanazione, da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un bando al quale possono partecipare le associazioni inserite nell’elenco previsto dall’articolo 2, finalizzato a promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture

ospedaliera del Veneto (articolo 3); l'istituzione di un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, che sia soggetto promotore delle varie attività e nel contempo garanzia che le medesime vengano realizzate in modo efficace ed omogeneo nelle varie Aziende ULSS ed Ospedaliere, mediante l'individuazione di un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli misure adottate, oltre a regolari contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale (articolo 4). Infine, la presente legge dispone all'articolo 5 la clausola valutativa, all'articolo 6 l'utilizzo dell'espressione "terapia del gioco e del sorriso", e all'articolo 7 la norma finanziaria.

Con le modifiche apportate, ne deriverebbe un quadro normativo aggiornato diretto ad integrare l'attuale disciplina, in grado di predisporre nuovi ed appropriati interventi a favore dei bambini ricoverati presso i reparti pediatrici, andando a costruire una disciplina coerente, organica e di facile interpretazione sistemica, utile quindi ad una sua effettiva e concreta applicazione.

Detto altrimenti, così facendo si avrebbe un'unica legge regionale aggiornata ed innovativa, atta a normare tutto il settore di riferimento con strumenti idonei a fornire cure altrettanto efficaci alla persona oltre che alla malattia.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 3 “DISPOSIZIONI SULLE TERAPIE COMPLEMENTARI (TERAPIA DEL SORRISO E PET THERAPY)”

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconoscendo la validità della disciplina introdotta dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”, estende l’ambito di applicazione a tutte le iniziative di animazione a favore dei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, quale supporto ed integrazione delle cure clinico – terapeutiche, al fine di promuovere il benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del bambino ricoverato.

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 2 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis - Elenco regionale associazioni.

1. *La Giunta Regionale istituisce l’elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.*

2. *Sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1 le associazioni che forniscono la terapia del sorriso, mediante l’utilizzo di operatori formati in conformità a quanto previsto dall’articolo 2.*

3. *La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, i requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nell’elenco.”.*

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - Progetti.

1. *La Giunta regionale emana, con cadenza annuale, un bando al quale possono partecipare le associazioni di cui all’art. 2 bis della presente legge, per promuovere progetti di terapia del gioco e del sorriso presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.*

2. *La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la partecipazione, l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.”.*

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art.4 - Centro di studio e ricerca in materia di terapia del gioco e del sorriso.

1. La Giunta regionale, attiva, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, un Centro di Studio e di Ricerca per la terapia del gioco e del sorriso, che:

a) individua un modello standardizzato di terapia del gioco e del sorriso, individuando le attività più significative, dopo averne verificato l'applicabilità e l'effetto sui bambini coinvolti e sulle loro famiglie, sulla base dell'esperienza maturata nelle Aziende ULSS e Ospedaliere;

b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi;

c) tiene i contatti con centri e professionisti in ambito nazionale, europeo ed internazionale finalizzati ad uno scambio di esperienze, che consenta di migliorare le conoscenze e il modello previsto alla lettera a) del presente articolo;

d) propone alla Giunta regionale il programma per i corsi di formazione, previsti dall'articolo 2, terzo comma, aggiornandone il contenuto in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) effettua la raccolta di dati e il censimento sul territorio regionale delle esperienze maturate.

2. La Giunta regionale detta le disposizioni organizzative e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, con particolare riferimento ai rapporti tra i sanitari e le associazioni che operano nelle strutture ospedaliere."

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 5 ter alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

1. Dopo l'articolo 5 bis, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, è inserito il seguente:

"Art. 5 ter - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale predisporre una relazione annuale che trasmette alla competente commissione consiliare contenente il monitoraggio e la valutazione degli effetti applicativi della presente legge, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 bis."

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)".

1. L'espressione "terapia del sorriso" introdotta con la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3, ovunque ricorra viene sostituita dalla seguente: "terapia del gioco e del sorriso".

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2021, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate riducendo di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre

2020, n. 41, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Finalità..... | 3 |
| Art. 2 - Inserimento dell'articolo 2 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)"..... | 3 |
| Art. 3 - Inserimento dell'articolo 3 bis alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)"..... | 3 |
| Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)"..... | 4 |
| Art. 5 - Inserimento dell'articolo 5 ter alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)"..... | 4 |
| Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)". | 4 |
| Art. 7 - Norma finanziaria..... | 4 |
| Art. 8 - Entrata in vigore..... | 5 |